



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11)
(OR.en)**

15859/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0002 (COD)**

**CODEC 1763
ENT 221
ENV 804
MI 515
AGRI 721
PE 442**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 24 - 27 ottobre 2011)

I. INTRODUZIONE

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha presentato alla plenaria cinque emendamenti alla proposta di direttiva della Commissione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i gruppi politici PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL e EFD hanno presentato un emendamento di compromesso alla proposta di direttiva. Detto emendamento di compromesso era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 25 ottobre 2011, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta l'emendamento adottato stesso, bensì contiene il testo della posizione del Parlamento in prima lettura, che costituisce il testo della proposta della Commissione quale modificato dall'emendamento.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento figura nell'allegato della presente nota.

Applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione (COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0001),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0018/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2011¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 settembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0282/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 53.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali³, disciplina le emissioni dallo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali, ai fini di una maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente. La direttiva 2000/25/CE disponeva che i limiti di emissione applicabili nel 2010 all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea, descritti come fase III A, dovessero essere sostituiti con i limiti più severi di cui alla fase III B, con decorrenza progressiva dal 1° gennaio 2010 con riguardo all'omologazione e dal 1° gennaio 2011 con riguardo all'immissione sul mercato di tali motori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase III B, entrerà in vigore progressivamente a decorrere dal 1° gennaio 2013 per quanto riguarda l'omologazione di tali motori e a decorrere dal 1° gennaio 2014 per quanto riguarda l'immissione sul mercato.
- (2) L'articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali⁴, stabilisce che la Commissione debba prendere in considerazione la tecnologia disponibile compresi i relativi costi e benefici, in vista di confermare i valori limite delle fasi III B e IV e valuti l'eventuale esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o proroghe delle date di applicazione per taluni tipi di macchine o motori, tenendo altresì conto dei motori montati su macchine mobili non

¹ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 53.

² Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011.

³ GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

⁴ GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1.

stradali ed utilizzati per applicazioni stagionali. L'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/25/CE introduce inoltre una clausola di riesame per tener conto delle specificità dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2.

- (3) La direttiva 97/68/CE è stata oggetto di numerosi studi tecnici. In conseguenza di tali studi tecnici, effettuati nel corso degli anni 2007, 2009 e 2010 e confermati dalla valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, è stata accertata l'impossibilità tecnica per trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 di rispettare i requisiti delle fasi III B e IV entro le date previste da tale direttiva.
- (4) Al fine di impedire alla legislazione dell'Unione di prescrivere requisiti tecnici che non possono ancora essere soddisfatti e per impedire una situazione in cui trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 non possano più essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione, è necessario introdurre un periodo di transizione di tre anni, nel corso del quale trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 possano ancora essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione.
- (5) ***La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in relazione ai progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche per una tecnologia conforme alla fase IV.***
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/25/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2000/25/CE

All'articolo 4 della direttiva 2000/25/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«9. In via di deroga, le date stabilite al paragrafo 2, lettere d) ed e), e al paragrafo 3, per i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, quali definite rispettivamente al capitolo A, punto A.1, al capitolo B, Appendice 1, Parte I, punto 1.1 e al capitolo A, punto A.2 dell'allegato II della direttiva 2003/37/CE ed equipaggiati con motori appartenenti alle categorie da L a R, sono posticipate di tre anni. Fino a tali date, si continuano ad applicare i requisiti della fase III A di cui alla presente direttiva.».

Articolo 2

Disponibilità delle tecnologie compatibili

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione esamina quali siano le tecnologie disponibili in grado di soddisfare i requisiti della fase IV e che siano compatibili con le esigenze delle categorie T2, T4.1 e C2 e, se opportuno, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro...^{*} le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano *immediatamente* alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

* GU: si prega di inserire la data corrispondente a *dodici mesi* dall'entrata in vigore della presente direttiva.